



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 Roma - Via del Tritone, 87

Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - 5

C.F. 80191430588

www.cnpi.it , cnpi@cnpi.it

Roma, 19 dicembre 2002

Prot. n. 1113 /AP/04

Vs. rif.

Ai Signori Presidenti

Collegi dei Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati

e, p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Oggetto: Attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle questioni legate alla applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001, questo Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno, nonché estremamente utile, investire della questione il proprio ufficio legale, al fine di fornire a tutti i Collegi interessati, ogni possibile chiarimento su tale controversa problematica.

La sentenza del TAR Lazio, Sezione I, 8 agosto 2002, n. 7067 ha annullato, il Decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001, contenente la nuova disciplina delle tariffe professionali per la progettazione di opere pubbliche, recante "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

La norma richiamata dispone che *"I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494."*

La decisione del Giudice Amministrativo conferma quanto aveva già espresso il TAR Lazio, Sezione I, con la precedente sentenza 23 luglio 2002, n. 6552, che ha affermato un principio fondamentale – in cui può rinvenirsi il motivo che aveva indotto il CNPI a ricorrere al TAR – alla stregua del quale, in materia di modifiche tariffarie è obbligatoria la partecipazione di tutte le categorie interessate e non solo degli "ingegneri ed architetti", come, invece, aveva ritenuto il Ministero della Giustizia.

Pertanto, tutti i soggetti istituzionalmente rappresentativi delle categorie interessate dovevano essere coinvolte nel relativo procedimento, laddove ciò è avvenuto, infatti, unicamente per le organizzazioni esponenti degli Ingegneri e degli Architetti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'Amministrazione, mentre ha acquisito la proposta dei Consigli Nazionali delle categorie appena ricordate, non ha fatto partecipare al procedimento – né, tantomeno, ne ha in qualsiasi altro modo assunto il punto di vista in via preventiva - gli organi rappresentativi delle altre professioni interessate, le quali sono state sostanzialmente ignorate.

Giova ricordare in proposito che il decreto di cui si tratta figurava in origine intitolato “*Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti*”. Questa circostanza, pur priva di altri elementi di supporto, avrebbe forse potuto suggerire l'idea che l'Esecutivo avesse inteso procedere in momenti differenziati agli adempimenti previsti dal citato art. 17, comma 14-*bis*: dapprima, appunto, per gli ingegneri e gli architetti, e solo in un momento successivo per le altre categorie professionali parimenti dotate di competenze per le attività la cui remunerazione è in questione, con una pericolosa introduzione di possibili discrasie di competenza di pratica difficoltà applicative di quelle tariffe.

Orbene, un profilo di particolare interesse è se le disposizioni in materia di tariffe sui Lavori Pubblici – di cui al D.M. 4 aprile 2001 - pur dopo le sentenze del TAR, possano trovare ancora applicazione, essendo la norma ministeriale stata recepita dalla legge 1° agosto 2002 n. 166, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*” (Collegato alla finanziaria 2002), pubblicato in G.U.R.I. il 3 agosto 2002 n. 181.

Sulla questione, le interpretazioni non sono state univoche.

Una prima posizione argomenta nel senso che il testo del Collegato Infrastrutture (ora legge 1° agosto n. 166) all'art. 7, comma 1, lettera i), punto 6, modificando l'art. 17, Legge n. 109/94, comma 12 ter, avrebbe espressamente fatto proprio il contenuto del D.M. 4 aprile 2001.

Pertanto, in tale richiamo si legge la volontà del Legislatore di fare riferimento al contenuto del decreto, operando una sorta di “legificazione” della disciplina regolamentare, nel senso di confermarne l'attualità e la legittima vigenza. Si ritiene, altresì, che il comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 166/2002 contenga una norma di salvaguardia dell'ordinamento, facendo salve le previsioni tariffarie contenute nel D.M. 4/04/2001, fino alla revisione degli onorari, come previsti dal nuovo comma 12 ter dell'art. 17 Legge n. 109/94: in sostanza, il legislatore avrebbe operato un rinvio di carattere materiale contenutistico, rispetto al quale non sarebbe rilevante la caducazione della fonte originaria del D.M. operata dal TAR.

L'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con nota prot. n. ep 54/1-2 del 27 settembre 2002, in risposta alla richiesta di interpretazione in merito ai termini di applicazione della tariffa contenuta nel D.M. 4/4/2001 delle Categorie Professionali, afferma che la Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 7, comma 1, opera un rinvio al contenuto del D.M. richiamato, facendolo proprio, in ragione della circostanza secondo cui risulterebbe manifesta la volontà del Legislatore al mero riferimento al contenuto del decreto ed in particolare alle tabelle ivi contenute, piuttosto che alla fonte regolamentare in quanto tale. Si avvalora, in tal modo, la tesi secondo cui l'art. 17 comma 12 ter avrebbe inteso disciplinare in via transitoria il problema della determinazione tariffaria per le attività professionali in oggetto, come disciplinate dalla legge Merloni.

Nella stessa prospettiva di valutazione si è collocato il parere reso in data 26.11.2002, prot.n.B1/5079, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l'Edilizia, Direzione Generale per la Regolazione dei Lavori Pubblici, che ha ritenuto



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

legittima la tesi già esposta, sottolineando come una diversa interpretazione porterebbe ad una disapplicazione arbitraria di una norma che mira legittimamente a regolare, per un periodo transitorio, una determinata materia in attesa del decreto definitivo.

In senso contrario, a questa interpretazione si è espressa l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che, con determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002, sottolinea che *"la legge 166/2002 opera un rinvio materiale ad una norma che non esiste più nell'ordinamento giuridico, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale ha provveduto ad annullarla. La legge n. 166 non può operare una sorta di "legificazione", in quanto non contiene alcuna disposizione normativa applicabile alle fattispecie in questione. Non esiste nemmeno il rischio di vuoto normativo, come paventato da più parti; infatti, la legge n. 166 non ha soppresso l'articolo 17 della legge quadro, nella parte in cui prevede che, fino all'emanazione del Decreto sulle tariffe (quello impugnato ed annullato), si applicano quelle vigenti, cioè quelle contenute nella legge 2 marzo 1949, n. 143. L'Autorità suggerisce infine che di tale interpretazione sia fatta esplicita indicazione nei bandi di gara e nei contratti con i professionisti"* si è, in tal modo, evidenziato che il testo normativo avrebbe fatto riferimento ad un D.M. annullato dal TAR prima della data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

In questa sede, però, al fine di evitare pericolosi vuoti normativi ed incertezze sull'applicazione delle tariffe, si ritiene opportuno, sino a nuove disposizioni, fare riferimento alle tariffe del D.M. 4 aprile 2001, recependo l'impostazione data alla problematica sia dal Ministero della Giustizia che dal Ministero delle Infrastrutture.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Ferrara)

IL PRESIDENTE
(Mariano Magnabosco)